



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04

Sede legale: Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

Roma, li 03 Dicembre 2009

Prot. n. 1898/RS/ac

Trasmessa a mezzo posta elettronica e/o prioritaria

Spett.li

Strutture Associative Anffas Onlus

E p.c. Organi Collegiali

Loro sedi

OGGETTO: INVIO CIRCOLARI N. 45 E 51 AGENZIA DELLE ENTRATE - ULTERIORI CHIARIMENTI PRESENTAZIONE MODELLO EAS.

Carissimi,

facendo seguito alla ns. comunicazione del 30 ottobre u.s., da un'attenta analisi ed approfondita lettura sia della circolare n° 45/E - *Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Modello enti associativi (modello EAS) – Ulteriori chiarimenti*, emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 29 ottobre u.s., sia della più recente circolare n.51/E – *quesiti relativi al modello enti associativi (modello EAS) – ulteriori chiarimenti*, emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 1 dicembre 2009, si ritiene di poter confermare, anche a seguito dei pareri forniti dai nostri consulenti incaricati, che sono esonerati/esclusi dalla presentazione di tale modello:

- gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le **FONDAZIONI**;
- le **ONLUS**, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in apposita anagrafe;
- le **ONLUS DI DIRITTO**, di cui all'art. 10, comma 8 del D.lgs. n. 460 del 1197 e precisamente:



Riconosciuta da



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net

Federata a



Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net



- a) **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**, cioè quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all'articolo n. 6 della legge n. 266 del 1991;
- b) **COOPERATIVE SOCIALI**, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- le **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** iscritte nel registro del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), che non svolgono attività commerciale;

Rispetto quest'ultima ipotesi si puntualizza che, ove mancasse l'iscrizione c/o il CONI, le associazioni sportive dilettantistiche potrebbero ugualmente usufruire dell'esonero nel caso in cui fossero comunque Onlus.

Sperando di farVi cosa utile e gradita, in allegato, Vi inviamo copia di tali circolari.

Come sempre gli Uffici della Sede Nazionale sono a Vostra disposizione per ogni e/o ulteriore Vostra necessità in merito.

Cordiali saluti.

Roberto Speciale

Presidente Nazionale ANFFAS Onlus

All. 1) N.45/E

All. 2) N.51/E